

COMUNE DI FABBRICO
(Provincia di Reggio Emilia)

***Regolamento per la disciplina
del canone patrimoniale di occupazione
del suolo pubblico
e di esposizione pubblicitaria
e del canone mercatale***

Approvato con delibera di C.C. n. 10 dell'11/02/2021

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE.....	4
Articolo 1– Disposizioni comuni.....	4
CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA.....	4
Articolo 2- Disposizioni di carattere generale	4
Articolo 3- Funzionario Responsabile.....	4
Articolo 4- Il piano generale degli impianti pubblicitari.....	5
Articolo 5- Tipologia degli impianti pubblicitari	5
Articolo 6– Istanze e Autorizzazioni	6
Articolo 7 - Titolarità e subentro nelle autorizzazioni	7
Articolo 8 - Rinnovo, proroga e disdetta.....	8
Articolo 9 - Revoca, mancato o ridotto utilizzo della autorizzazione.....	8
Articolo 10 - Decadenza ed estinzione della autorizzazione.....	9
Articolo 11- Rimozione della pubblicità.....	9
Articolo 12 - Divieti e limitazioni.....	9
Articolo 13- Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti	9
Articolo 14– Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari.....	10
Articolo 15– Presupposto del canone	10
Articolo 16- Soggetto passivo	10
Articolo 17- Modalità di applicazione del canone.....	10
Articolo 18– Definizione di insegna d’esercizio.....	11
Articolo 19- Criteri per la determinazione del canone.....	11
Articolo 20– Dichiarazione	11
Articolo 21- Pagamento del canone.	12
Articolo 22– Rimborsi e compensazione.....	12
Articolo 23- Maggiorazioni - Indennità – Sanzioni.....	12
Articolo 24- Pubblicità effettuata con veicoli in genere.....	13
Articolo 25- Mezzi pubblicitari vari.....	13
Articolo 26– Riduzioni	14
Articolo 27- Esenzioni.....	14
CAPO III - CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI -.....	15
Articolo 28- Tipologia degli impianti delle affissioni	15
Articolo 29- Servizio delle pubbliche affissioni	15
Articolo 30- Impianti privati per affissioni dirette.....	15
Articolo 31- Modalità delle pubbliche affissioni	15
Articolo 32- Canone sulle pubbliche affissioni	16
Articolo 33 – Materiale pubblicitario abusivo.....	16
Articolo 34- Riduzione del canone.....	16
Articolo 35- Esenzione dal canone.....	17
Articolo 36- Pagamento del canone.....	17
Articolo 37- Norme di rinvio	17
CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.....	17
Articolo 38– Disposizioni generali.....	17
Articolo 39- Funzionario Responsabile.....	17
Articolo 40- Tipologie di occupazioni	17
Articolo 41- Occupazioni abusive.....	18
Articolo 42- Domanda di occupazione.....	18
Articolo 43- Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell’atto di concessione o autorizzazione	19
Articolo 44- Obblighi del concessionario.....	20

Articolo 45- Durata dell'occupazione.....	21
Articolo 46- Titolarità della concessione o autorizzazione.....	21
Articolo 47- Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione.....	21
Articolo 48- Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione.....	22
Articolo 49- Rinnovo della concessione o autorizzazione.....	22
Articolo 50- Criteri per la determinazione della tariffa del canone.....	22
Articolo 51- Classificazione delle strade.....	22
Articolo 52- Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni.....	23
Articolo 53- Modalità di applicazione del canone.....	23
Articolo 54- Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione	24
Articolo 55 Esposizione di merce.....	24
Articolo 56 - Artisti di strada e mestieri artistici e girovaghi.....	24
Articolo 57 - Occupazioni con tende e tendoni	24
Articolo 58 - Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico.....	25
Articolo 59 - Autorizzazione ai lavori, esecuzione dei lavori e manutenzione delle opere	25
Articolo 60- Occupazione con ponti, steccati, pali, ecc. nonché con distese di tavolini e sedie da parte dei Pubblici Esercizi	25
Articolo 61- Soggetto passivo	25
Articolo 62- Agevolazioni.....	25
Articolo 63 - Occupazioni non assoggettate al canone previste dalla legge.....	26
Articolo 64 - Altre occupazioni non assoggettate al canone.....	26
Articolo 65- Versamento del canone per le occupazioni permanenti.....	27
Articolo 66- Versamento del canone per le occupazioni temporanee.....	28
Articolo 67- Accertamento e riscossione coattiva.....	28
Articolo 68- Rimborsi.....	28
Articolo 69- Maggiorazioni - Indennità - Sanzioni.....	28
Articolo 70- Attività di recupero.....	29
CAPO V – CANONE MERCATALE.....	29
Articolo 71– Disposizioni generali.....	29
Articolo 72- Funzionario Responsabile.....	29
Articolo 73- Domanda di occupazione.....	29
Articolo 74- Criteri per la determinazione del canone.....	29
Articolo 75- Classificazione delle strade.....	30
Articolo 76 - Determinazione delle tariffe annuali.....	30
Articolo 77 - Determinazione delle tariffe giornaliere.....	30
Articolo 78- Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni.....	30
Articolo 79 - Concessioni di suolo pubblico per l'esercizio del commercio	31
Articolo 80 - Commercio su aree pubbliche in forma itinerante	31
Articolo 81- Occupazioni abusive.....	31
Articolo 82- Soggetto passivo.....	31
Articolo 83- Versamento del canone	31
Articolo 84- Accertamento e riscossione coattiva.....	32
Articolo 85- Rimborsi.....	32
Articolo 86- Indennità - Maggiorazioni – Sanzioni	32
Articolo 87- Attività di recupero.....	32
Articolo 88- Entrata in vigore.....	32
ALLEGATO 1.....	34
ALLEGATO 2.....	36

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1– Disposizioni comuni

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 845 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
3. In applicazione ai commi 826 e 827 della Legge 160/2019 il Comune di Fabbro rientra nella classificazione dei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti, quale risultante dai dati al 31/12/2020 (numero di abitanti 6667).
4. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità, il canone di cui all'art 27 commi 7 e 8 del codice della strada (canone non ricognitorio), di cui al D. Lgs. 30/04/1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza del Comune non trovano più applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e da regolamenti comunali fatti salvi quelli concessi a prestazione di servizio.
5. Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni di messaggi pubblicitari, ai fini del presente regolamento, si dividono in annuali o permanenti e temporanee o giornaliere:

OCCUPAZIONI SUOLO PUBBLICO:

- a) sono annuali le occupazioni a carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- b) sono temporanee le occupazioni la cui durata, risultante dall'atto di autorizzazione rilasciato da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale sia inferiore all'anno;

ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA:

- c) le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione/autorizzazione, per installazione di insegne, cartelli pubblicitari, totem, ecc superiori a 90 giorni, sono considerate annuali e autorizzate da parte dell'ufficio comunale competente;
- d) le diffusioni di messaggi pubblicitari di cui al successivo art. 20 comma 1, per le quali è stata comunicata una durata superiore a 90 giorni, sono considerate annuali e sono soggette a una dichiarazione da presentare al Comune o al soggetto che gestisce il canone;
- e) per tutte le altre forme di pubblicità diverse da quelle individuate alla lettera d) (pubblicità sonora, volantinaggio, esposizione di locandine, cartoncini e simili effettuate a cura degli interessati) l'autorizzazione verrà rilasciata dalla Polizia Locale;
- f) Per la pubblicità temporanea o giornaliera effettuata con locandine, striscioni, gonfaloni, cartelli e simili, la durata minima di esposizione è stabilita in giorni 30.

CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Articolo 2- Disposizioni di carattere generale

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al Capo IV del presente regolamento. Nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione di messaggi pubblicitari, sarà comunque soggetto al canone la parte di occupazione di suolo pubblico eccedente.

Articolo 3- Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone.

2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 4- Il piano generale degli impianti pubblicitari

1. La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale, deve essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale previste dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente e nel rispetto dei limiti imposti dal vigente Codice della Strada (articolo 23 D.Lgs. 285/1992 - articoli dal 47 al 59 del D.P.R. 495/1992 - D.P.R. 610/1996)

2. I criteri per la stesura di un piano generale sono i seguenti:

- a) Gli impianti e la scelta delle località dovranno rispettare il territorio inteso nella sua razionalizzazione/armonizzazione perseguita dall'Amministrazione, nella principale opera di salvaguardia dello stesso;
- b) il piano dovrà tener conto, e quindi rispettare, l'attuale contesto urbanistico, con le proprie esigenze di carattere storico, ambientale ed estetico;
- c) Il piano dovrà considerare inoltre le esigenze obiettive dello sviluppo, per soddisfare le richieste di carattere commerciale e socio-culturale;
- d) La stesura del piano dovrà altresì rispettare ed armonizzarsi alle norme del Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, D.Lgs. 10 settembre 1993 n. 360) al regolamento di esecuzione e di attuazione dello stesso (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495), al regolamento di polizia locale e traffico;
- e) Il piano dovrà prevedere un 30% sul numero complessivo degli impianti che il Comune mette a disposizione per garantire l'affissione di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica.

Articolo 5- Tipologia degli impianti pubblicitari

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per la diffusione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato.
2. I mezzi di effettuazione pubblicitaria disciplinati dal presente regolamento, sono definiti in base alle seguenti suddivisioni e tipologie:

Insegna di esercizio:

contengono il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell'esercizio o la sua attività permanente, l'indicazione delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che ivi si prestano e sono rappresentate da una scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta, può essere monofacciale o bifacciale. Le caratteristiche delle insegne di esercizio sono stabilite dall'articolo 49, comma 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).

Rientrano nella categoria delle insegne d'esercizio, i mezzi pubblicitari aventi natura stabile e tra questi i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate, gli stemmi o loghi

Insegna pubblicitaria:

scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata presso esercizi commerciali che pubblicizza un prodotto o un servizio offerto, non riconducibile ad insegna d'esercizio.

Rientrano nella categoria delle insegne pubblicitarie, i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate.

Pubblicità su veicoli e natanti:

pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato.

Pubblicità con veicoli d'impresa:

pubblicità visiva effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti a trasporto per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio.

Pubblicità varia:

per pubblicità varia si intende quella effettuata con locandine, striscioni, drappi, stendardi, pannelli, ombrelloni, bandiere, sagomati, espositori, cavalletti, bacheche, vetrofanie, lanterne oltre che schermi televisivi ed altre strutture riproducenti messaggi scorrevoli o variabili, proiezioni luminose o

cinematografiche o di diapositive su schermi o pareti riflettenti, segni orizzontali reclamistici, distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario, fonica a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, pubblicità con aeromobili mediante scritte o striscioni o lancio di oggetti e manifestini, pubblicità con palloni frenati e simili. Può essere esposta presso gli esercizi commerciali o in luoghi diversi.

Impianti pubblicitari:

per impianti pubblicitari s'intendono le scritte, simboli o altri impianti a carattere permanente o temporaneo esposti in luogo diverso da quello ove ha sede l'esercizio, di qualsiasi natura esso sia, che contengano l'indicazione del nome del fabbricante delle merci vendute o del fornitore dei servizi che vengono prestati.

Impianto pubblicitario di servizio:

manufatto avente quale scopo principale un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

Impianto di pubblicità o propaganda:

qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti.

Preinsegna:

scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da un'ideale struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di cinque chilometri. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta. Le dimensioni e le caratteristiche delle preinsegne sono stabilite dall'articolo 48, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).

3. Tale elencazione deve considerarsi esemplificativa ma non esaustiva, stante l'evoluzione continua delle forme pubblicitarie.

Articolo 6– Istanze e Autorizzazioni

1. L'installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è sempre soggetta alla preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada, anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da canone.
2. L'installazione di mezzi pubblicitari e la diffusione di messaggi pubblicitari che integrano il presupposto descritto nel presente regolamento sono soggette ad apposita autorizzazione rilasciata dal Comune. Chiunque intende intraprendere iniziative pubblicitarie, installare, o modificare, insegne, targhe, pannelli, cartelli, e qualunque altra forma di diffusione pubblicitaria effettuata anche all'interno dei locali, purché visibile dall'esterno, sia a carattere permanente che temporaneo, deve presentare preventiva domanda nel rispetto della disciplina dell'imposta di bollo al Comune, al fine di ottenere la relativa autorizzazione.
3. In funzione delle tipologie di impianti pubblicitari, gli uffici competenti al rilascio dell'atto di autorizzazione ricevono l'istanza o la comunicazione di esposizione pubblicitaria e avviano il relativo procedimento istruttorio.
4. La domanda deve essere redatta in bollo e deve contenere:
 - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità rispettivamente della persona o del titolare dell'impresa, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché la partita I.V.A., la PEC qualora lo stesso ne sia in possesso;
 - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale, la PEC e il numero di partita I.V.A. qualora il richiedente ne sia in possesso nonché le generalità, il domicilio e il codice fiscale del legale rappresentante che sottoscrive la domanda;
 - c) l'ubicazione e la determinazione della superficie del mezzo pubblicitario che si richiede di esporre;
 - d) la durata, la decorrenza e la frequenza, quando necessaria, delle esposizioni pubblicitarie oggetto della richiesta;
 - e) il tipo di attività che si intende svolgere con la esposizione del mezzo pubblicitario, nonché la descrizione dell'impianto che si intende esporre corredata da progetto ed elaborato planimetrico, fotografie nonché tutte le informazioni necessarie ai fini del rilascio dell'autorizzazione.

5. La domanda deve essere corredata dai documenti eventualmente previsti per la particolare tipologia di esposizione pubblicitaria. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 46 del DPR 445/2000 "Testo Unico sulla documentazione amministrativa". La comunicazione inviata dall'Ufficio in merito alla mancanza degli elementi di cui al punto precedente, senza che si sia provveduto alla loro integrazione nel termine ivi indicato, non inferiore a 10 giorni, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione della richiesta.
6. Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'esposizione e per ottenere il rinnovo di mezzi pubblicitari preesistenti.
7. Il responsabile del procedimento, verificata la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente alla Polizia Locale per l'eventuale null osta relativamente alla viabilità e agli altri uffici amministrativi dell'amministrazione o altri enti competenti ove, per la particolarità dell'esposizione pubblicitaria, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile nel termine di dieci giorni dalla data della relativa richiesta.
8. Ricontrato l'esito favorevole dell'istruttoria, l'autorizzazione comunale all'esposizione pubblicitaria è rilasciata facendo salvi gli eventuali diritti di terzi e non esime gli interessati dall'acquisizione del nulla osta di competenza di altri soggetti pubblici o privati, e viene inviata al Funzionario Responsabile in base all'art. 3 del presente Regolamento.
9. Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza. Il termine è sospeso ogni volta che occorra procedere all'acquisizione di documentazione integrativa o rettificativa dal richiedente o da altra Pubblica Amministrazione. Il diniego deve essere espresso e motivato.
10. Il richiedente è tenuto ad eseguire il pagamento del canone nella misura indicata e a darne dimostrazione all'ufficio competente. Nel caso di comunicazione di esposizione pubblicitaria, la dimostrazione dell'avvenuto pagamento autorizza l'esposizione pubblicitaria.
11. Qualora la dimostrazione dell'avvenuto pagamento non pervenga all'ufficio entro il termine indicato nella richiesta di pagamento o, ove mancante, entro il giorno antecedente quello di inizio occupazione/installazione, la domanda di esposizione pubblicitaria viene archiviata e l'eventuale esposizione accertata è considerata a tutti gli effetti abusiva.
12. Le autorizzazioni sono consegnate telematicamente ovvero ritirate presso l'ufficio competente qualora non sia operativa la procedura telematica. Esse sono efficaci dalla data riportata sulle stesse.
13. L'autorizzazione si concretizza nel rilascio di apposito atto, il cui possesso è necessario per poter effettuare la pubblicità. La autorizzazione è valida per il periodo in essa indicato decorrente dalla data riportata sulla stessa. Su richiesta degli addetti alla vigilanza l'autorizzazione deve essere esibita dal titolare o, se la pubblicità è effettuata in forma itinerante, da chi la effettua.
14. Il ritiro dovrà avvenire entro e non oltre 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di avvenuto rilascio.
15. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti l'esposizione pubblicitaria. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda puntualmente al versamento delle rate concordate.
16. La copia del provvedimento amministrativo dovrà essere inviata, a cura dell'ufficio competente al rilascio, all'eventuale soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per i relativi adempimenti.
17. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari sulle strade è soggetto alle disposizioni stabilite dall'art. 23 del D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285 e dall'art. 53 del relativo regolamento di attuazione (art. 53 D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495).

Articolo 7 - Titolarità e subentro nelle autorizzazioni .

1. Il provvedimento di autorizzazione all'esposizione pubblicitaria permanente o temporanea, che comporti o meno anche l'occupazione del suolo o dello spazio pubblico, non può essere oggetto di cessione a terzi.
2. Il soggetto titolare della autorizzazione è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell'atto di autorizzazione. È responsabile della sicurezza e dello stato di manutenzione degli impianti installati. In particolare ha l'obbligo di:

- a) provvedere alla installazione dei mezzi pubblicitari entro 180 giorni dalla data del rilascio della relativa autorizzazione, in conformità di quanto previsto dal presente regolamento;
 - b) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
 - c) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia l'eventuale suolo pubblico dove viene installato il mezzo pubblicitario e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione;
 - d) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
 - e) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
 - f) provvedere alla rimozione a propria cura e spese in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venire meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune;
 - g) custodire il permesso comprovante la legittimità dell'esposizione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il soggetto autorizzato deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
 - h) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'esposizione pubblicitaria;
 - i) versare il canone alle scadenze previste.
3. In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato di cui all'articolo 23 del Decreto Legislativo n. 285 del 30/4 /92 deve essere applicata e/o incisa la targhetta prescritta dall'articolo 55 del DPR n. 495/1992.
 4. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre trenta giorni dal trasferimento il procedimento per la voltura della autorizzazione a proprio nome inviando all'amministrazione apposita comunicazione con l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 6 comma 4 e gli estremi della autorizzazione in questione.
 5. Il rilascio del provvedimento di voltura della autorizzazione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'esposizione pubblicitaria oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento.
 6. La voltura della autorizzazione non dà luogo a rimborso.
 7. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma 4 l'esposizione pubblicitaria è considerata abusiva.
 8. Nei casi di semplice variazione della denominazione o della ragione sociale, purché restino invariati Partita IVA e Codice Fiscale, deve essere presentata una dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000. Qualora un soggetto sia titolare di più autorizzazioni relative a diversi punti vendita, può essere presentata un'unica comunicazione a cui deve essere allegato l'elenco degli esercizi coinvolti.

Articolo 8 - Rinnovo, proroga e disdetta.

1. Le autorizzazioni hanno validità triennale dalla data di rilascio e sono rinnovabili previa comunicazione da parte del medesimo soggetto intestatario dell'atto da prodursi prima della scadenza naturale.
2. La disdetta anticipata deve essere comunicata per atto scritto, prima della scadenza dell'atto di autorizzazione, seguendo le stesse modalità previste per la presentazione delle istanze.
3. La disdetta libera dal pagamento del canone relativamente al periodo seguente a quella in corso al momento della comunicazione di disdetta.

Articolo 9 - Revoca, mancato o ridotto utilizzo della autorizzazione

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, l'autorizzazione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge. L'atto di modifica deve indicare anche l'ammontare del nuovo canone, in relazione alla variazione del mezzo.
2. La modifica d'ufficio e la sospensione sono comunicate tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero con modalità telematica idonea a garantire la conoscenza del nuovo evento.
3. L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al concessionario, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.
4. Il canone è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo della stessa, fatte salve le procedure disciplinate dal presente regolamento che ne ammettono la modifica o la rinuncia.

Articolo 10 - Decadenza ed estinzione della autorizzazione

1. Sono cause di decadenza dall'autorizzazione:
 - a) la cessazione o il trasferimento dell'attività pubblicitaria;
 - b) l'annullamento o la revoca, l'inesistenza o l'irregolarità dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività;
 - c) la non rispondenza del messaggio pubblicitario autorizzato alle attività cui esso inerisce;
 - d) la mancata osservanza delle condizioni alle quali fu subordinata l'autorizzazione;
 - e) la mancata realizzazione dell'opera entro 180 giorni di rilascio dell'autorizzazione;
 - f) il mancato ritiro dell'autorizzazione entro 60 giorni dall'avvenuto rilascio;
 - g) il mancato pagamento del canone dovuto previa comunicazione dell'ufficio competente.
2. Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni per la durata della concessione originaria decaduta.
3. Sono cause di estinzione della concessione:
 - a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di mantenere la forma pubblicitaria.
4. L'autorizzazione si estingue per risoluzione di diritto in caso di inadempimento da parte del concessionario rispetto agli obblighi assunti con la domanda di concessione.

Articolo 11- Rimozione della pubblicità

1. La cessazione della pubblicità, la decadenza o la revoca dell'autorizzazione comportano la rimozione integrale dell'impianto entro il termine stabilito nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare. Per le insegne di esercizio, la rimozione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di cessazione. Della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario o l'amministratore dello stabile in caso di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione o, comunque, del soggetto interessato.
2. La rimozione effettuata su iniziativa del titolare dei mezzi pubblicitari nel corso dell'anno, non dà diritto ad alcun rimborso del canone versato o dovuto per detto anno. Se la rimozione è conseguente alla revoca della concessione o dell'autorizzazione effettuata dall'ente, per esigenze ed utilità pubblica, è dovuto un indennizzo pari alla quota del canone anticipato, senza interessi, a decorrere dal giorno successivo alla effettiva rimozione del mezzo pubblicitario.

Articolo 12 - Divieti e limitazioni.

1. La pubblicità sonora da posto fisso o con veicoli è limitata a casi eccezionali da autorizzare di volta in volta e per tempi ed orari limitati da parte del Comando di Polizia Locale, che provvederà anche ad indicare le relative ore di esecuzione e, nel caso di veicoli, il percorso da seguire. Essa è comunque vietata nelle parti di piazze, strade e vie adiacenti agli ospedali, alle case di cura e di riposo.
2. La distribuzione ed il lancio di materiale pubblicitario nei luoghi pubblici, nonché l'apposizione di volantini o simili sulle auto in sosta, sono vietati a norma del vigente Regolamento di Polizia Locale.
3. La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita soltanto in occasione di manifestazioni sportive ed unicamente nei luoghi dove queste si svolgono. Eccezionalmente, in altre occasioni, dovrà essere autorizzata e disciplinata direttamente dall'Amministrazione comunale.

Articolo 13- Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti

1. Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo.

Articolo 14– Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva o in assenza della dichiarazione di cui al successivo articolo 20 comma 1, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione, nonché le affissioni non eseguite dal Comune o dal soggetto gestore del servizio.
2. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, di cui al successivo articolo 23, si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presume temporanea la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dalla Polizia Locale o, se nominato, dall'agente accertatore di cui all'articolo 1, comma 179, legge n. 296 del 2006.
3. La pubblicità abusiva è rimossa a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune o il gestore con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.

Articolo 15– Presupposto del canone

1. Presupposto del canone è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o ad uso privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.
2. Fermo restando il disposto del comma 818, dell'articolo 1 della Legge 160/2019, il canone per l'autorizzazione pubblicitaria è dovuto al Comune in tutti i casi in cui la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, avvenga mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile delle province per cui le stesse abbiano istituito il canone di cui alla lettera a) del comma 819 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
3. Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi pubblicitari, anche abusivi, diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato nonché i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

Articolo 16- Soggetto passivo

1. È tenuto al pagamento del canone il titolare dell'autorizzazione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza o dispone del mezzo per diffondere il messaggio.
2. È altresì obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Articolo 17- Modalità di applicazione del canone

1. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, al metro quadrato superiore; non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.
3. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi simili riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
5. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.
6. Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
7. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.

8. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Articolo 18– Definizione di insegna d’esercizio

1. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
2. Ai fini della loro classificazione, si considerano “insegne d’esercizio” le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi similari a carattere permanente - opachi, luminosi o illuminati che siano - esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze o in prossimità di un esercizio, di un’industria, attività di commercio, arte o professione che contengano il nome dell’esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, la qualità dell’esercizio o la sua attività, l’indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l’immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l’attività cui si riferiscono.

Articolo 19- Criteri per la determinazione del canone

1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera per tutte le zone del territorio di cui all’articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019, ovvero delle misure di base definite annualmente con delibera di Giunta Comunale di approvazione delle tariffe.
2. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;
 - b) durata della diffusione del messaggio pubblicitario;
 - c) valore economico dell’area in relazione al sacrificio imposto alla collettività, anche in termini di impatto ambientale e di incidenza sull’arredo urbano ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell’area stessa;
 - d) valore economico della zona e dell’attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di diffusione del messaggio pubblicitario.
3. I coefficienti moltiplicatori relativi alle varie tipologie di esposizione pubblicitaria sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione ed indicati nell’**allegato 2** del presente regolamento; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, i coefficienti si intendono prorogati di anno in anno.
4. Per la diffusione pubblicitaria effettuata sia in forma opaca che luminosa, il relativo canone è dovuto, in relazione alla categoria di appartenenza, alla tipologia di esposizione, applicando il coefficiente moltiplicatore di cui **all’allegato 2** in relazione ai seguenti criteri:
 - a) Diffusione pubblicitaria con superficie fino a 1 mq.;
 - b) Diffusione pubblicitaria con superficie tra 1 mq e 5 mq.
 - c) Diffusione pubblicitaria con superficie tra 5 mq. e 8 mq.;
 - d) Diffusione pubblicitaria con superficie superiore a 8 mq.
5. Per l’esposizione pubblicitaria effettuata in forma luminosa o illuminata il canone, come determinato dal precedente comma 4, è dovuto in relazione alla tipologia di esposizione ed alla categoria di appartenenza è maggiorato del:
100.00% per le esposizioni pubblicitarie in categoria normale fino a 1 mq.
99.00% per le esposizioni pubblicitarie in categoria normale tra 1 mq. a 5 mq.;
67.00% per le esposizioni pubblicitarie in categoria normale tra 5 mq. e 8 mq.
50.00% per le esposizioni pubblicitarie in categoria normale superiori a 8 mq.

Articolo 20– Dichiarazione

1. La richiesta di autorizzazione non è prevista e risulta assolta da una dichiarazione da presentare al Comune o al soggetto che gestisce il canone prima dell’inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari nei casi di forme pubblicitarie realizzate tramite:
 - a) locandine;
 - b) pubblicità su autoveicoli;
 - c) tutte le esposizioni pubblicitarie non rientranti nell’art. 23 del Codice della Strada (D.P.R. 285/1992)

2. Il modello di dichiarazione, predisposto dal Comune o dal soggetto che gestisce il canone, deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modello stesso.
3. La dichiarazione deve essere presentata direttamente all'Ufficio Comunale competente o al soggetto che gestisce il canone, il quale ne rilascia ricevuta. Può anche essere spedita tramite posta elettronica certificata. In ogni caso la dichiarazione si considera tempestiva soltanto se pervenuta al Comune o al soggetto che gestisce il canone prima dell'inizio della pubblicità.
4. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova determinazione del canone, deve essere presentata nuova dichiarazione e l'ente o il soggetto che gestisce il canone, procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

Articolo 21- Pagamento del canone.

1. Il pagamento del canone è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell'articolo 1 della Legge 160/2019. Nel caso di concessione a terzi della gestione del canone il pagamento dovrà essere effettuato utilizzando apposito conto corrente intestato al concessionario.
2. Per il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari relativa a periodi inferiori all'anno solare l'importo dovuto deve essere corrisposto in un'unica soluzione.
3. Per le diffusioni di messaggi pubblicitari permanenti, aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.
4. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno. Per il solo anno 2021 il versamento del canone potrà essere effettuato entro il 30 aprile 2021.
5. Per il canone annuale, qualora sia di importo superiore ad € 1.500,00, può essere corrisposta in tre rate quadrimestrali aventi scadenza il 31 marzo, il 30 giugno ed il 30 settembre; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.
6. Il contribuente è tenuto a comunicare al Comune o al gestore del canone l'intendimento di voler corrispondere il canone, ricorrendo le condizioni, in rate quadrimestrali.
7. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.
8. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.

Articolo 22- Rimborsi e compensazione

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune o il gestore del canone provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Le somme da rimborsare possono essere compensate su richiesta scritta del contribuente, con importo dovuto al Comune o al gestore a titolo di canone patrimoniale di cui al presente regolamento. Il funzionario responsabile comunica in tempo utile l'eventuale accoglimento dell'istanza di compensazione.
3. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi legali.
4. Non si procede al rimborso per somme inferiori e € 5,00.

Articolo 23- Maggiorazioni - Indennità – Sanzioni

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dal comma 821 e dalla legge 689/1981.
2. Alle occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari considerati abusivi ai sensi del presente Regolamento si applicano:

- a. per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
- b. le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui alla lettera a) del presente comma, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, misura fissata dall'art. 7 bis del D. lgs. 267/2000, con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 24/11/1981 n. 689.
4. Nei casi di tardivo o mancato pagamento di canoni la sanzione viene fissata nel 30 per cento del canone non versato o versato parzialmente. La sanzione non potrà comunque essere inferiore a Euro 25,00 né maggiore a Euro 500,00 nel rispetto della legge 689/1981 e nella misura fissata dall'art. 7 bis del D. lgs. 267/2000.
5. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva o all'esposizione pubblicitaria abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
6. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 della L. 24/11/1981 n. 689, non sanano l'occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione.
7. Le indennità e le sanzioni di cui ai precedenti commi, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
8. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la riscossione coattiva.

Articolo 24- Pubblicità effettuata con veicoli in genere

1. Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone dovuto è stabilito nell'**allegato 2** del presente Regolamento. La pubblicità è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.
2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.
3. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli, compresi i cosiddetti camion vela, poiché gli automezzi su cui sono applicati messaggi pubblicitari sono mezzi pubblicitari "mobili", non sottoposti ad autorizzazione, nel momento in cui diventano statici, ovvero nel caso in cui la sosta si protragga per un periodo superiore a due ore, è necessario occultare la superficie interessata dalla pubblicità, oppure tali impianti rientrano nella procedura autorizzatoria prevista per gli impianti fissi.
4. Il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Articolo 25- Mezzi pubblicitari vari

1. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuto il canone nella misura prevista nell'**allegato 2** del presente Regolamento.
2. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica il canone nella misura prevista nell'**allegato 2** del presente Regolamento.

3. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, nella misura prevista nell'**allegato 2** del presente Regolamento.
4. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili è dovuto, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, un canone nella misura prevista nell'**allegato 2** del presente Regolamento.

Articolo 26– Riduzioni

1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto del 50%:
 - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Articolo 27- Esenzioni.

1. Sono esenti dal canone:
 - a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
 - b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
 - c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
 - d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
 - e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
 - f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
 - g) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro
 - h) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
 - i) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
 - j) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;

- 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- k) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto.

CAPO III - CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI -

Articolo 28- Tipologia degli impianti delle affissioni

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.
2. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune o del concessionario del servizio, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto e nella misura stabilita nelle disposizioni regolamentari di cui al successivo comma 3, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.
3. Atteso che gli attuali impianti esistenti ed accertati rispondono alle esigenze effettive di necessità ed ai criteri generali precedentemente determinati, la ripartizione degli stessi è così determinata:
 - a) Per le affissioni di natura istituzionale, sociale o culturale o comunque prive di rilevanza economica il 30% per cento
 - b) Per le affissioni di natura commerciale il 70% per cento.

Articolo 29- Servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Campagnola Emilia costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune medesimo.
2. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione di manifesti per comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche e comunque prive di rilevanza economica.
3. Il servizio gestisce altresì le affissioni con contenuto commerciale ovvero contenenti messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Articolo 30- Impianti privati per affissioni dirette

1. La Giunta comunale può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.
2. La concessione è disciplinata da un'apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e la ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, il relativo canone annuo dovuto al Comune e tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto in ordine a spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione.

Articolo 31- Modalità delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico.
2. I manifesti devono essere consegnati non oltre il terzo giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione e vengono affissi dopo l'apposizione del timbro datario a cura del Comune o del gestore. Qualora tale termine tassativo non venga rispettato, non potrà essere garantita la decorrenza dell'affissione dalla data prenotata e ciò non comporta alcun rimborso/risarcimento per i giorni di mancata affissione. La mancata consegna del materiale verrà equiparata alla rinuncia all'affissione con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del canone dovuto.
3. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune o il gestore del servizio mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
4. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune o il gestore ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
5. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

6. Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune o il gestore rimborsa le somme versate entro novanta giorni.
7. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.
8. Il Comune o il gestore sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
9. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, per ciascuna commissione. E' tuttavia previsto un importo minimo di € 30,00 per ciascuna commissione, la cui misura è indicato nell'**allegato 2** del presente Regolamento
10. Nell'Ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni ed il registro cronologico delle commissioni.

Articolo 32- Canone sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 160 del 2019, applicando le riduzioni e maggiorazioni, in funzione della durata, del numero e delle dimensioni.
2. La tariffa applicabile all'affissione di manifesti, per tutte le zone del territorio comunale, è quella prevista dell'allegato 2 del presente regolamento, modificabile con delibera di Giunta Comunale entro i termini di approvazione del bilancio.
3. Il servizio consiste nell'affissione di fogli la cui misura standard è pari a cm 70X100 e relativi multipli. Il periodo minimo di esposizione è pari a 10 giorni, per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione è applicato il coefficiente indicato all'**allegato 2**.
4. Il canone per l'affissione è maggiorato nei seguenti casi:
 - a) per richieste di affissione di manifesti inferiori a cinquanta fogli del 50%
 - b) per richieste di affissioni di manifesti costituiti da 8 a 12 fogli del 50%
 - c) per richieste di affissioni di manifesti formati da oltre 12 fogli del 100%

Le maggiorazioni di cui alle lettere a), b), c), sono indicate nell'**allegato 2** del presente Regolamento.

Articolo 33 – Materiale pubblicitario abusivo.

1. Sono considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
2. Le affissioni abusive si presumono effettuate dal quinto giorno antecedente il verbale di accertamento.
3. Alle affissioni abusive si applicano le indennità e maggiorazioni previste dall'articolo 23 del presente Regolamento.
4. Per la deaffissione o la copertura dei manifesti abusivi, come previsto dall'articolo 14 comma 3 del presente regolamento, il costo per la rimozione o copertura di ciascun manifesto di formato 70 x100 è stabilito in € 5,00 (cinque/00) per ogni manifesto deaffisso o coperto.

Articolo 34- Riduzione del canone

1. La riduzione del canone sulle delle pubbliche affissioni nella misura del 50% è prevista nei seguenti casi:
 - a) manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
 - b) manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari;

2. I manifesti di cui al comma precedente, dalla lettera a) alla lettera d), beneficiano della riduzione a condizione che non riportino la indicazione di pubblicità, logotipi o sponsor a carattere commerciale e che la superficie complessivamente utilizzata a tale scopo sia inferiore al 10% del totale con il limite massimo di 300 centimetri quadrati.

Articolo 35- Esenzione dal canone

1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune di Campagnola Emilia e il cui contenuto, anche in presenza di sponsor, riguardi le attività istituzionali del Comune stesso;
 - b) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - f) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 36- Pagamento del canone

1. Il pagamento del canone è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell'articolo 1 della Legge 160/2019. Nel caso di concessione a terzi della gestione del servizio di affissioni il pagamento dovrà essere effettuato utilizzando apposito conto corrente intestato al concessionario.

Articolo 37- Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Capo si applicano le disposizioni di cui al Capo II.

CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 38– Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni e autorizzazioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni.
2. Nelle aree comunali si comprendono anche le aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Articolo 39- Funzionario Responsabile.

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente CAPO a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 40- Tipologie di occupazioni

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:
 - a) sono annuali o permanenti le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l'utilizzazione continuativa, aventi durata uguale o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono giornaliere o temporanee le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti.
2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione o autorizzazione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato.

Articolo 41- Occupazioni abusive.

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
 - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito verbale di constatazione. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Ai fini dell'applicazione dell'indennità quantificata nel canone maggiorato del 50 per cento, di cui al successivo articolo 70 si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

Articolo 42- Domanda di occupazione.

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche, in via permanente o temporanea, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o autorizzazione.
2. La domanda di concessione per occupazioni permanenti deve essere inoltrata almeno 15 giorni prima dell'inizio della medesima.
3. La domanda di autorizzazione per occupazioni temporanee deve essere inoltrata almeno 8 giorni prima dell'inizio della medesima.
4. L'amministrazione comunale ha la facoltà di accettare eventuali domande presentate con minore anticipo rispetto ai termini fissati dal comma 2 e 3, qualora vi sia la possibilità di espletare tutti gli adempimenti necessari in tempo utile.
5. La domanda di concessione o autorizzazione, redatta su carta legale, su apposito modulo predisposto del Comune, deve contenere:
 - l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale o partita IVA numero di telefono indirizzo mail e PEC del richiedente; nel caso il richiedente non sia persona fisica, la denominazione o ragione sociale, la sede legale o amministrativa, il codice fiscale, nonché le generalità del legale rappresentante o dall'amministrazione anche di fatto;
 - un elaborato grafico planimetrico che individui, per le occupazioni permanenti nonché per le occupazioni temporanee inerenti a cantieri edili e distese estive, l'ubicazione esatta del tratto o della porzione di area pubblica che si chiede di occupare e la sua misura;
 - l'oggetto della occupazione, il periodo per il quale la concessione viene richiesta, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che s'intende eventualmente eseguire, integrata da documentazione grafica o fotografica dei manufatti o arredi sufficiente a descriverne le caratteristiche di dettaglio, le modalità d'uso;
 - la dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento;
 - la sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria, con deposito di cauzione se richiesto dal Comune da parte del richiedente o del legale rappresentante.

Tuttavia, in caso di mancanza di una o più delle indicazioni di cui sopra, il Comune può invitare l'interessato ad integrare la domanda con i dati mancanti, assegnandoli un inderogabile termine entro il quale provvedervi.

6. Le occupazioni per le quali il richiedente non sia in grado di stabilire la durata precisa, ma che siano comunque inferiori al mese, sono autorizzate per un periodo di trenta giorni. In tal caso il canone viene

corrisposto al termine dell'occupazione ed è calcolato dal giorno della richiesta a quello della comunicazione di cessazione.

7. La domanda deve essere corredata dalla relativa documentazione tecnica, se richiesta. Comunque, il richiedente è tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda. Qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività che comporti specifiche autorizzazioni, il richiedente deve dimostrare di essere in possesso delle autorizzazioni medesime.
8. È consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio. In tale caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale, il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell'area. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto al riguardo dal regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada.

Articolo 43- Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione .

1. Le domande pervenute sono assegnate, per l'istruttoria e per la definizione, al competente Ufficio Comunale.
2. Salvo quanto disposto da leggi specifiche, sulla domanda diretta ad ottenere la concessione il termine massimo per la conclusione del procedimento in oggetto è di giorni 30 per le occupazioni temporanee e di giorni 60 per le occupazioni permanenti, decorrenti dalla data di presentazione della domanda, ovvero dalla data in cui questa è pervenuta via posta al Comune. Nel caso siano necessarie altre autorizzazioni comunali o di altri Enti, il termine predetto decorre dalla data in cui tali autorizzazioni sono presentate al Responsabile del procedimento.
3. Prima dalla formale adozione del provvedimento di diniego, ai sensi dell'art. 10-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241, sono comunicati al richiedente i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, il richiedente ha diritto di presentare osservazioni per iscritto. In presenza di più domande intese ad ottenere la occupazione del medesimo suolo pubblico la concessione ad occupare viene accordata in base al criterio della priorità nella presentazione della domanda.
4. Nel caso di domande inoltrate tramite posta, la priorità viene stabilita con riferimento alla data di arrivo e se pervenute nello stesso giorno, la concessione viene rilasciata in esito a sorteggio.
5. In caso di più domande riguardanti la occupazione della medesima area, costituirà priorità la data di presentazione della richiesta, fatto salvo quanto previsto dai Regolamenti speciali che disciplinano la concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e l'esercizio dello spettacolo viaggiante.
6. L'autorità competente, accertate le condizioni favorevoli, rilascia l'atto di concessione ad occupare il suolo pubblico. Tale atto è rilasciato a titolo personale e non è consentita la cessione a terzi.
7. L'atto di concessione deve essere ritirato prima della data indicata per l'inizio dell'occupazione e comunque la concessione decorre dalla data indicata sull'atto stesso.
8. Il mancato ritiro del predisposto atto di concessione entro 30 giorni da quello indicato come data di inizio dell'occupazione equivale ad abbandono della richiesta di occupazione e comporta l'incameramento della cauzione eventualmente prestata.
9. Ove peraltro l'interessato dimostri che il mancato ritiro dell'atto entro i termini di cui al comma 7 è dipeso da cause di forza maggiore o da gravi motivi, la concessione ad occupare suolo pubblico può essere ugualmente rilasciata anche a sanatoria.
10. La concessione si intende accordata per le occupazioni occasionali di cui all'art. 64 comma 1 lettera c) e 65 comma 1 lettere c),j),l),n) a seguito di comunicazione scritta all'Ufficio competente per territorio da darsi almeno otto giorni prima dell'inizio dell'occupazione per la verifica del caso.
Non è richiesta la concessione per occupazioni:
 - determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e/o scarico delle merci;
 - non intralcianti il traffico veicolare e di durata non superiore al 24 ore, qualora riguardino piccoli lavori di manutenzione di infissi, pareti o coperture, effettuate con ponti, steccati e simili, ovvero operazioni di trasloco e di mantenimento del verde.

11. Per le luminarie natalizie è richiesto il preventivo nulla osta di cui all'art. 10, comma 1, del vigente Regolamento di Polizia Urbana.
12. La comunicazione non è richiesta per le occupazioni di pronto intervento che non modificano la circolazione e per quelle momentanee.
13. Se l'occupazione interessa la sede stradale, l'interessato ha l'obbligo di osservare le disposizioni del Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada.
14. L'autorizzazione è richiesta anche per l'allestimento dei banchi finalizzati alla raccolta delle firme, quando l'occupazione non sia riconducibile a quella prevista dalla lettera l) dell'art. 65.
15. Nell'atto di concessione sono indicate: le generalità del richiedente; nel caso di richiedente non sia persona fisica, la denominazione o ragione sociale, la sede legale o amministrativa, il codice fiscale, nonché le generalità del legale rappresentante o dall'amministrazione anche di fatto; l'ubicazione dell'area concessa, la durata della occupazione, la misura dello spazio concesso, le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione nonché la definizione delle modalità per l'applicazione del canone dovuto. Ogni atto di concessione si intende subordinato all'osservanza delle prescrizioni sotto riportate di carattere generale, oltre a quelle di carattere tecnico e particolare da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche della concessione.
16. La concessione viene sempre accordata:
 - a) a termine (ove non prevista da apposite normative) non può superare anni CINQUE;
 - b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
 - c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi permessi;
 - d) con facoltà da parte dell'Amministrazione Comunale di imporre nuove condizioni.
17. Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione.
18. Il Comune può chiedere, a garanzia del ripristino dell'area, un deposito cauzionale in numerario o titoli di stato o fidejussione bancaria o assicurativa, in misura proporzionale all'entità dei lavori e delle opere da realizzare, nei seguenti casi:
 - a) se l'occupazione comporta la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo del ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
 - b) se dall'occupazione possono derivare danni prevedibili al demanio comunale. Lo svincolo del deposito è subordinato al nulla osta del Comune.
19. Al termine della concessione il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo pubblico in pristino nei termini fissati dall'Amministrazione Comunale.
20. Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del Nuovo Codice della Strada (D.L. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni) è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal relativo Regolamento di esecuzione ed di attuazione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche), accertata mediante parere scritto della Polizia Locale reso all'Autorità Competente, e in ogni caso l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.
21. Non potranno in alcun modo essere rilasciate concessioni di occupazioni di suolo pubblico alle organizzazioni ed associazioni che richiamino direttamente all'ideologia fascista, ai suoi linguaggi e rituali, alla sua simbologia, o che esibiscano o pratichino forme di discriminazione non rispettando l'art. 3 della Costituzione.

Articolo 44- Obblighi del concessionario

1. Le concessioni sono rilasciate a titolo personale e non è consentita la cessione; si intendono in ogni caso accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi, con l'obbligo da parte del concessionario di rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che in dipendenza dell'occupazione dovessero derivare a terzi.
2. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di occupazione ed utilizzo di spazi ed aree pubbliche, nonché quelle specificate nell'atto di concessione e/o autorizzazione ed in particolare ha l'obbligo di:
 - a) munirsi dell'atto di concessione o autorizzazione prima dell'inizio dell'occupazione;

- b) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione o autorizzazione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese, utilizzando eventualmente la cauzione di cui al comma 18 dell'articolo 43;
 - c) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza ed al controllo l'atto che legittima l'occupazione;
 - d) di mantenere in condizione di ordine e pulizia l'area che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti prodotti;
 - e) divieto di sub-concessione o di trasferimento a terzi della concessione;
 - f) versamento del canone alle scadenze previste.
3. Nel caso di cessione d'azienda il subentrante potrà occupare il suolo pubblico concesso al cedente, previa presentazione della domanda di sub-ingresso.

Articolo 45- Durata dell'occupazione

1. Le concessioni sono rilasciate di norma per la durata massima di anni 5, salvo quanto disposto da specifiche normative o altri regolamenti comunali, senza pregiudizio di terzi e con facoltà, da parte del Comune, di imporre nuove condizioni. Il periodo di validità delle concessioni è stabilito dal Funzionario responsabile del servizio competente, sulla base della domanda ed in ragione delle necessità di carattere generale ed organizzativo.

Articolo 46- Titolarità della concessione o autorizzazione

1. La concessione o autorizzazione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la sub-concessione, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 44, comma 3. E' ammesso il godimento del bene concesso a mezzo di persone di fiducia o di legale rappresentante, indicato dal concessionario.
2. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione o autorizzazione. Le variazioni nella occupazione in corso d'anno che comportano il rilascio di una nuova concessione danno luogo al pagamento del canone relativo, previa compensazione con il canone già corrisposto per il medesimo anno in conseguenza della concessione precedente sulla base dell'importo maggiore del canone conteggiabile tra cedente e cessionario.

Articolo 47- Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione

1. Sono causa di decadenza della concessione o autorizzazione:
 - a) il mancato rispetto delle condizioni imposte con l'atto di concessione, ovvero non osservi le norme stabilite dalla Legge e dai Regolamenti Comunali;
 - b) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
 - c) se, per le occupazioni permanenti con attrezzature infisse al suolo stabilmente, senza giustificato motivo non realizza, nei tempi stabiliti dalla normativa in materia edilizia, le opere previste;
 - d) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
 - e) la violazione alla norma di cui all'articolo 44, comma 2, lettera e), relativa al divieto di sub-concessione e all'articolo 43, comma 8.
 - f) se, in caso di occupazione temporanea, senza giustificato motivo, non occupa il suolo nei sette giorni successivi al conseguimento dell'autorizzazione, e in caso di occupazione permanente nei 90 giorni successivi al conseguimento dell'autorizzazione;
2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
3. Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione:
 - a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
 - c) la rinuncia del concessionario da comunicare entro i cinque giorni precedenti la data della rinuncia stessa.

Articolo 48- Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione

1. Il Comune, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione rilasciato, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.
2. La sospensione temporanea della concessione per motivi di ordine pubblico o per cause di forza maggiore dà diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale alla durata della sospensione.
3. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità di servizio pubblico.
4. La revoca dà diritto alla restituzione del canone eventualmente pagato, a decorrere dalla cessazione di fatto della occupazione e in misura proporzionale al periodo di mancata occupazione, senza interessi ed esclusa qualsiasi altra indennità.
5. Cessate le cause di interesse pubblico, che hanno dato luogo alla revoca della concessione, questa potrà essere rilasciata, per la medesima area, ad altri soggetti soltanto a seguito di rifiuto alla rioccupazione da parte del precedente occupante.
6. In caso di revoca della concessione o di scadenza della medesima, il concessionario deve provvedere, a propria cura e spese, a rimettere ogni cosa nel pristino stato con immediatezza e comunque entro il termine stabilito dal Comune. In mancanza, vi provvede il Comune con addebito delle spese, utilizzando eventualmente la cauzione di cui al comma 18 dell'art. 43.

Articolo 49- Rinnovo della concessione o autorizzazione

1. Il concessionario, qualora intenda rinnovare la concessione di occupazione permanente, deve inoltrare apposita richiesta al Comune entro 20 (venti) giorni dalla scadenza della concessione in atto salvo quanto diversamente stabilito nello specifico atto di concessione
2. La richiesta intesa ad ottenere una proroga della concessione di occupazione temporanea deve essere presentata almeno sette giorni prima della scadenza.
3. Per le occupazioni permanenti il concessionario può porre termine al rapporto concessorio prima della sua scadenza, con apposita comunicazione di rinuncia all'occupazione da presentare nel termine di cui al comma 1. Tale rinuncia, non dovuta a causa di forza maggiore, non dà diritto alla restituzione del canone versato in caso di occupazione in atto; invece, se l'occupazione ancora non è iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone versato e dell'eventuale deposito cauzionale, ma non anche degli oneri corrisposti per l'istruttoria ed il rilascio del provvedimento amministrativo.

Articolo 50- Criteri per la determinazione della tariffa del canone.

1. La tariffa standard annuale e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019 e sono definite annualmente con delibera di Giunta Comunale di approvazione delle tariffe.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
3. I coefficienti moltiplicatori relativi ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione ed indicati nell'**allegato 3** del presente regolamento; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, i coefficienti si intendono prorogati di anno in anno.

Articolo 51- Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in **due categorie** come approvato dalla Deliberazione di Consiglio comunale N.12 del 15/02/2019.
2. Per le occupazioni permanenti alle strade appartenenti alla 1^a categoria viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade di 2^a categoria è ridotta in misura del 35 per cento rispetto alla 1^a categoria.

3. Per le occupazioni temporanee alle strade appartenenti alla 1^a categoria viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade di 2^a categoria è ridotta in misura del 35 per cento rispetto alla 1^a categoria.
4. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
5. L'elenco delle strade appartenenti alle diverse categorie è riportato nell'**allegato 1** del presente Regolamento.
6. La classificazione predetta potrà essere aggiornata alla occorrenza, con deliberazione da adottarsi con le modalità di cui al comma 2 e con effetto 1° gennaio dell'anno successivo a quello di adozione della deliberazione.

Articolo 52- Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche annuali o permanenti, sono soggette al pagamento del canone per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma.
2. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone, per le singole tipologie previste, ad anno solare, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse in corso d'anno.
3. Le frazioni inferiori all'anno sono computate per anno intero se eccedenti i sei mesi e per mezzo anno se inferiori o uguali a 6 mesi.
4. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nell'**allegato 3** a giorno.

Articolo 53- Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
2. L'importo del canone dovuto, si determina moltiplicando la superficie occupata per la durata del periodo di occupazione in relazione alla tariffa (**annuale o giornaliera**) e al coefficiente moltiplicatore di cui all'**allegato 3** del presente Regolamento.
3. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni
4. La superficie eccedente i 1000 mq, sia per le occupazioni permanenti che temporanee, è calcolata in ragione del 10%.

Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq. La superficie computabile è quella risultante dall'atto di autorizzazione, con esclusione delle occupazioni realizzate con veicoli destinati al ricovero di mezzi e persone.

5. Per le occupazioni del sottosuolo il canone annuo è ridotto ad un quarto. Per le occupazioni con impianti per la distribuzione di carburanti, la superficie di riferimento è quella corrispondente all'intera area di servizio dell'attività, risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.
6. Il canone è commisurato alla entità della occupazione, espressa in metri quadrati o in metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro superiore. In particolare, la superficie dell'area occupata con strutture o simili, collocate sul suolo, è calcolata in base alla superficie del basamento anche se sopraelevato. Se tale struttura è dotata di copertura sporgente, l'area è calcolata in base alla superficie della minima figura piana che contiene la proiezione al suolo della copertura medesima.
7. In caso di copertura con tende, ombrelloni o simili di spazi già occupati con manufatti, la superficie delle sporgenze è commisurata separatamente rispetto all'area sottostante.
8. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.
9. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai

soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfettaria indicata all'art 1 comma 831 della Legge 160 del 27/12/2019.

In ogni caso l'ammontare del canone dovuto da ciascun ente non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al Comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Articolo 54- Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione .

1. Ogni occupazione effettuata con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie è soggetta a previa concessione rilasciata dal competente ufficio comunale.
2. Ai fini del comma 1 l'istanza di concessione di suolo pubblico è presentata da operatore iscritto nell'elenco ministeriale di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 259 del 2003 e può avere per oggetto:
 - l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di un unico apparato - occupazione "singola" con unico gestore di servizi di telecomunicazioni - oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente;
 - l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di più apparati, con modalità co-siting e/o sharing (occupazione "multipla") oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente, garantendo parità di trattamento fra gli operatori di servizi di telecomunicazioni;
3. Il canone relativo alle concessioni oggetto del presente articolo è stabilito nell'allegato 3 del presente Regolamento.
4. Per l'installazione temporanea degli impianti di cui al comma 1 legata ad oggettive e verificate esigenze transitorie di copertura si rilascia una concessione temporanea per una durata massima di 90 giorni.
5. Sono in ogni caso fatte salve tutte le norme, i regolamenti e le prescrizioni di carattere ambientale, paesaggistico e di tutela della salute.

Articolo 55 Esposizione di merce.

1. L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita, quando costituisca occupazione di suolo pubblico, è consentita in forma limitata nel rispetto dei vincoli e limiti previsti dal codice della strada. L'esposizione è gratuita..
2. I titolari degli esercizi commerciali devono liberare il suolo occupato alla chiusura del negozio e provvedere alla pulizia del suolo medesimo.

Articolo 56 - Artisti di strada e mestieri artistici e girovaghi

1. Gli artisti di strada e coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, funambolo, ambulante, ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune sulle quali è consentito lo svolgimento di tale attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.
2. La concessione è richiesta anche per la sosta su suolo pubblico da parte di coloro che esercitano mestieri artistici quando la sosta si prolunghi per più di un'ora sullo stesso luogo.

Articolo 57 - Occupazioni con tende e tendoni ..

1. Per la collocazione di tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi, negli sbocchi e negli archi di porticato nel centro storico di Fabbrico si deve fare riferimento alla disciplina attualmente contenuta nella Delibera di C.C. n. 64 del 30/11/20210 e relativi aggiornamenti e modifiche.

Articolo 58 - Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico.

1. Per collocare, anche in via provvisoria, fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi ecc. nello spazio sottostante o sovrastante al suolo pubblico, così come per collegare festoni, luminarie, drappi decorativi o pubblicitari e simili arredi ornamentali è necessario ottenere la concessione comunale.
2. L'autorità competente detta le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, riguardanti il tracciato delle condutture, l'altezza dei fili dal suolo, il tipo dei loro sostegni, la qualità dei conduttori, ecc.

Articolo 59 - Autorizzazione ai lavori, esecuzione dei lavori e manutenzione delle opere .

1. Quando sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, il permesso di occupazione è sempre subordinato al possesso dell'autorizzazione ai lavori.
2. Il concessionario, nella esecuzione dei lavori connessi alla occupazione concessa, deve osservare le norme tecniche e pratiche previste in materia dalle Leggi, dai Regolamenti e dagli usi e consuetudini locali.
3. Oltre a rispettare le condizioni e le prescrizioni imposte con l'atto di concessione, l'interessato deve:
 - a) non arrecare disturbo o molestia al pubblico ed intralcio alla circolazione;
 - b) evitare scarichi e depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti dall'Autorità Comunale;
 - c) evitare scarichi di acqua sull'area pubblica e, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi od imposte dal Comune o da altre Autorità;
 - d) collocare adatti ripari, per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati e predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il Comune non assume alcuna responsabilità.
4. La manutenzione delle opere, eseguite negli spazi ed aree pubbliche e loro pertinenze, formanti oggetto della concessione, è sempre e comunque a carico del concessionario.
5. Qualora i lavori di manutenzione richiedano interventi straordinari, tali da modificare le caratteristiche e l'estetica dell'opera, il concessionario, prima di dar corso ai lavori, deve essere autorizzato dal Comune,

Articolo 60- Occupazione con ponti, steccati, pali, ecc. nonché con distese di tavolini e sedie da parte dei Pubblici Esercizi .

1. Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, scale aeree, ecc. sono soggette alle disposizioni del presente Regolamento.
2 per le occupazioni con distese di tavolini e sedie da parte dei Pubblici Esercizi nel centro storico di Fabbrico si deve fare riferimento alla disciplina attualmente contenuta nella Delibera di C.C. n. 64 del 30/11/20210 e relativi aggiornamenti e modifiche.

Articolo 61- Soggetto passivo .

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 62- Agevolazioni.

1. Il canone complessivo per le occupazioni temporanee è :
 - a) al 25% per occupazioni temporanee di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo purchè prive di appoggi al suolo pubblico;
 - c) ridotta al 50% per occupazioni realizzate da pubblici esercizi ;
 - d) ridotta dell'85% per occupazioni poste in essere con installazione di giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante;
 - e) aumentata del 30% per occupazioni con autovetture di uso privato realizzato su aree a ciò destinate dal Comune;
 - f) ridotta al 50% per l'esercizio dell'attività edilizia;
 - g) ridotta del 50% per occupazioni di durata non inferiore al mese o che si verificano con carattere ricorrente – convenzione.
 - h) ridotto del 50% dal 16° giorno di occupazione .

2. Il canone complessivo è inoltre ridotto, a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata del 66% per le occupazioni realizzate per finalità politiche, sindacali e assistenziali, limitatamente agli spazi utilizzati per la vendita o per la somministrazione;

Articolo 63 - Occupazioni non assoggettate al canone previste dalla legge

1. Le esenzioni disciplinate dall'articolo 1, comma 833 della legge n. 160 del 2019 sono:
- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica .
 - b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché sia le une che le altre non contengano indicazioni di pubblicità; gli orologi funzionanti per pubblica utilità sebbene di privata pertinenza e le aste delle bandiere, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
 - c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
 - d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
 - e) le occupazioni di aree cimiteriali;
 - f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
 - g) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
 - h) i passi carrai, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap.
2. Le esenzioni sono inoltre disciplinate da ulteriori norme che debbono ritenersi integralmente riportate nel presente regolamento.

Articolo 64 - Altre occupazioni non assoggettate al canone

1. Oltre le esenzioni disciplinate dal comma 833 e dalle ulteriori norme che debbono ritenersi integralmente riportate nel presente regolamento, sono esenti ai sensi del comma 821 lettera f):
- a) le occupazioni con vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché con vetture a trazione animale durante le soste e nei posteggi ad esse assegnati;
 - b) gli accessi e passi carrabili, griglie e intercapedini;
 - c) le occupazioni per manifestazioni assistenziali, sociali, culturali, celebrative e del tempo libero effettuate con il patrocinio dell'Amministrazione Comunale, anche congiuntamente ad altri Enti;
 - d) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie e simili in occasione di festività, ricorrenze o celebrazioni, purché non collocati a delimitazione di spazi di servizio;
 - e) le occupazioni momentanee con portabiciclette, fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi effettuate in occasione di festività, ricorrenze o celebrazioni purché non collocati a delimitazione di spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
 - f) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
 - g) le occupazioni, permanenti e temporanee, di soprassuolo pubblico, con esclusione delle occupazioni con linee aeree, quali le occupazioni effettuate con balconi, bow-windows o simili infissi di carattere stabile;
 - h) le occupazioni effettuate con serbatoi sotterranei per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti;
 - i) le occupazioni di spazi assegnati e riservati al parcheggio di auto dei residenti, se già assoggettati al pagamento di somma, comunque definita, per tale specifico uso;
 - j) le occupazioni realizzate dalle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale ONLUS (Art. 10 D.Lgs. 4.12.1997, n.460), a condizione che tali organizzazioni risultino iscritte nell'anagrafe unica delle ONLUS istituita presso il Ministero delle Finanze;
 - k) le occupazioni con autovetture adibite al trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate;

- l) le occupazioni temporanee realizzate per manifestazioni ed iniziative celebrative, politiche, sindacali, religiose, assistenziali, comunque aventi finalità sociali ed umanitarie, ricreative e sportive, non comportanti attività di vendita o di somministrazione;
- m) le occupazioni con tende o simili, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico;
- n) le occupazioni per commercio su aree pubbliche in forma itinerante per una durata non superiore a 60 minuti ;
- o) le occupazioni del sottosuolo stradale per allacciamenti fognari e con condutture d'acqua potabile o d'irrigazione dei fondi e, comunque, le occupazioni di suolo realizzate con innesti e allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi;
- p) le occupazioni per interventi di manutenzione straordinaria sui beni di proprietà comunale.
- o)) le occupazioni con apparecchi di distribuzione di acqua potabile, le occupazioni destinate all'installazione di infrastrutture di ricarica per autoveicoli alimentati ad energia elettrica, nel rispetto dei protocolli d'intesa stipulati con le parti contraenti individuate oltre ad altre occupazioni che rispondano a interessi della comunità ritenuti meritevoli e individuate con Delibera di Giunta Comunale.
- p) le occupazioni di cui all'art. 42, comma 8;
- q) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione stessa;
- r) le occupazioni temporanee relative ad iniziative e manifestazioni fieristiche patrocinate dal Comune, concesse dalla Giunta o per i quali il Comune risulta essere co-organizzatore;
- s) le occupazioni da chiunque realizzate per iniziative aventi finalità di carattere istituzionale;

La Giunta Comunale, con propria deliberazione, può concedere riduzioni ed esenzioni del canone per iniziative che rivestono particolare interesse pubblico.

Articolo 65- Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito al momento del rilascio o consegna della concessione. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche permanenti, sono soggette al pagamento del canone per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma.
3. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse in corso d'anno. Le frazioni inferiori all'anno sono computate per anno intero se eccedenti i sei mesi e per mezzo anno se inferiori o uguali a 6 mesi.
4. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno. Il versamento del canone per le occupazioni permanenti potrà essere effettuato entro il 30 giugno per il solo anno 2021.
5. Il pagamento del canone è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell'articolo 1 della Legge 160/2019. Nel caso di concessione a terzi della gestione del canone, il pagamento dovrà essere effettuato utilizzando apposito conto corrente intestato al concessionario.
6. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 30 aprile, 30 maggio, 30 settembre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 500,00.
7. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
8. Il pagamento del canone è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell'articolo 1 della Legge 160/2019. Nel caso di concessione a terzi della gestione del canone il pagamento dovrà essere effettuato utilizzando apposito conto corrente intestato al concessionario.
9. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 66- Versamento del canone per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio o consegna dell'autorizzazione.
2. Il pagamento del canone è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell'articolo 1 della Legge 160/2019. Nel caso di concessione a terzi della gestione del canone il pagamento dovrà essere effettuato utilizzando apposito conto corrente intestato al concessionario.
3. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 30 aprile, 30 maggio, 30 settembre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 500,00.
4. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
5. Il canone non è versato per importi fino a € 5,00.
6. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni temporanee possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 67- Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo è effettuata con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019 e sulla base del Regolamento comunale per la riscossione coattiva delle entrate comunali.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 68- Rimborsi

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titolo di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 120 giorni, dalla richiesta.
3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi legali.
4. Non si procede al rimborso per somme inferiori a € 5,00.

Articolo 69- Maggiorazioni - Indennità - Sanzioni

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dal comma 821 e dalla legge 689/1981.
2. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi del presente Regolamento si applicano:
 - a. per le occupazioni realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
 - b. le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui alla lettera a) del presente comma, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, misura fissata dall'art. 7 bis del D. lgs. 267/2000, con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 24/11/1981 n. 689.
4. Nei casi di tardivo o mancato pagamento di canoni la sanzione viene fissata nel 30 per cento del canone non versato o versato parzialmente. La sanzione non potrà comunque essere inferiore a Euro 25,00 né maggiore a Euro 500,00 nel rispetto della legge 689/1981 e nella misura fissata dall'art. 7 bis del D. lgs. 267/2000.

5. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
6. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 della L. 24/11/1981 n. 689, non sanano l'occupazione, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione.
7. Le indennità e le sanzioni di cui ai precedenti commi, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
8. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la riscossione coattiva.

Articolo 70- Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero del canone unico patrimoniale non si dà luogo ad emissione di avviso accertamento esecutivo quando l'importo dello stesso per canone, maggiorazioni, indennità ed interessi non supera € 12,00.

CAPO V – CANONE MERCATALE

Articolo 71– Disposizioni generali

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e del TUEL, Legge 267/2000, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati anche realizzati in strutture attrezzate nel Comune di Fabbrico.
2. Il canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 della Legge 160/2019 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
3. In applicazione ai commi 841 e 842 della Legge 160/2019 il Comune di Fabbrico rientra nella classificazione dei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti, quale risultante dai dati al 31/12/2020 (numero di abitanti 6667).

Articolo 72- Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 73- Domanda di occupazione

1. Le procedure di autorizzazione sono disciplinate dal Regolamento Comunale del mercato su aree pubbliche e nei posteggi isolati approvato con delibera di Consiglio Comunale n.41 del 28/06/2000 e ss.mm.ii.
2. In occasioni di fiere e mercati, per gli "spuntisti", la concessione si intende rilasciata con il semplice pagamento anticipato del canone senza bisogno di presentare la domanda.

Articolo 74- Criteri per la determinazione del canone

1. L'importo del canone dovuto, si determina moltiplicando la superficie occupata per la durata del periodo di occupazione in relazione alla misura giornaliera di tariffa e al coefficiente moltiplicatore di cui all'**allegato 4** del presente Regolamento.
2. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione del 40% sul canone complessivamente determinato. Per le altre occupazioni

realizzate da venditori ambulanti e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto il canone è previsto nella misura massima.

Articolo 75- Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone di cui al presente Capo, le strade del Comune sono classificate in due categorie come indicato al precedente articolo 51 del presente Regolamento cui si rimanda integralmente.

Articolo 76 - Determinazione delle tariffe annuali

1. La tariffa standard annua in riferimento alla quale è determinato il canone da corrispondere è quella indicata al comma 841 della Legge 160/2019, e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie così come indicate nell'**allegato 1** del Regolamento su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati:
 - a) alle strade od aree appartenenti alla 1a categoria viene applicata la tariffa più elevata;
 - b) la tariffa per le strade di 2a categoria è ridotta in misura del 35% per cento rispetto alla 1a;
2. La valutazione del maggiore o minore valore rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, della rinuncia imposta alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
3. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, comunque non inferiori a 0,1 o superiori a 1,25 nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono indicati nell'**allegato 4** del presente Regolamento.
4. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
5. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 77 - Determinazione delle tariffe giornaliera

1. La tariffa standard giornaliera per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare è quella indicata al comma 842 della Legge 160/2019, in base alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria che viene definita annualmente con delibera di Giunta Comunale di approvazione delle tariffe. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie così come indicate nell'**allegato 1** del Regolamento su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari:
 - a) alle strade od aree appartenenti alla 1a categoria viene applicata la tariffa più elevata;
 - b) la tariffa per le strade di 2a categoria è ridotta in misura del 35% per cento rispetto alla 1a;
2. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, della rinuncia imposta alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
3. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, comunque non inferiori a 0,1 o superiori a 1,25, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono indicati nell'**allegato 4** del presente Regolamento.
4. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
5. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.
6. I coefficienti moltiplicatori relativi ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione ed indicati nell'**allegato 4** del presente regolamento; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, i coefficienti si intendono prorogati di anno in anno.

Articolo 78- Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni temporanee su aree mercatali, sono assoggettate al canone nella misura prevista nell'**allegato 4** a giorno.
2. L'importo del canone dovuto, assorbe quanto dovuto a titolo di TARI giornaliera o tariffa corrispettiva, di cui ai commi 639, 667 e 668 della legge n. 147 del 2013.

Articolo 79 - Concessioni di suolo pubblico per l'esercizio del commercio

1. Le concessioni, anche temporanee, ad uso commerciale, sono date sotto la stretta osservanza delle disposizioni del D. Lgs.vo 114 del 31 marzo 1998 e L.R. Emilia Romagna 12/1999 e s.m.i. e del relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.M. n. 248 del 4 giugno 1993.
2. Il Sindaco con propria ordinanza individua le aree pubbliche sulle quali è vietato il commercio in forma itinerante.
3. E' in facoltà dell'Autorità competente vietare l'uso di banchi, attrezzature e materiali che sono in contrasto con le caratteristiche peculiari dei luoghi in cui è stata autorizzata l'occupazione.

Articolo 80 - Commercio su aree pubbliche in forma itinerante

1. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione, in base al Regolamento comunale per le attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante approvato con delibera di Consiglio Comunale n.39 del 27/10/2016 e ss.mm.ii.

Articolo 81- Occupazioni abusive

1. Per le occupazioni abusive, valgono le disposizioni di cui al precedente articolo 41 del presente Regolamento.

Articolo 82- Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

Articolo 83- Versamento del canone

1. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione.
2. Per le occupazioni periodiche, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, entro il 30 aprile; il versamento del canone potrà essere effettuato entro il 30 giugno per il solo anno 2021. Per importi superiori a Euro 500,00 è ammessa la possibilità del versamento in tre rate scadenti il 30.4 – 30.5- 30.9.
3. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di concessione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 30 aprile, ma per importi superiori a Euro 500,00 è ammessa la possibilità del versamento in tre rate scadenti il 30.4 30.5- 30.9, sempreché la scadenza della concessione sia successiva ai predetti termini.
4. Nel caso di rinnovo della concessione il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio. Il ritiro della concessione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
5. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.
6. Nei casi di affitto del posteggio la variazione è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.
7. Il versamento del canone non deve essere eseguito qualora l'ammontare complessivo dello stesso non superi Euro 5,00.
8. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
9. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'art. 88 considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.
10. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

- 11.** Il pagamento viene effettuato utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'art. 5 del D. Lgs. N. 82 del 2005 o in caso di impossibilità di utilizzo di detta piattaforma, secondo le modalità stabilite dall'art. 2 bis del Decreto Legge n. 193 del 2016.

Articolo 84- Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo sono effettuati con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019 e sulla base del Regolamento comunale per la riscossione coattiva delle entrate comunali.

Articolo 85- Rimborsi

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 120 giorni, dalla richiesta.
3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi legali.
4. Non si procede al rimborso per somme inferiori e € 5,00.

Articolo 86- Indennità - Maggiorazioni – Sanzioni

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dal comma 821 e dalla legge 689/1981.
2. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi del presente Regolamento si applicano:
 - a) per le occupazioni realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
 - b) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui alla lettera a) del presente comma, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, misura fissata dall'art. 7 bis del D. lgs. 267/2000, con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 24/11/1981 n. 689.
4. Nei casi di tardivo o mancato pagamento di canoni la sanzione viene fissata nel 30 per cento del canone non versato o versato parzialmente. La sanzione non potrà comunque essere inferiore a Euro 25,00 né maggiore a Euro 500,00 nel rispetto della legge 689/1981 e nella misura fissata dall'art. 7 bis del D. lgs. 267/2000.
5. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
6. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 della L. 24/11/1981 n. 689, non sanano l'occupazione, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione.
7. Le indennità e le sanzioni di cui ai precedenti commi, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
8. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la riscossione coattiva.

Articolo 87- Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso di accertamento esecutivo quando l'importo dello stesso per canone, maggiorazioni, indennità ed interessi non supera € 12,00.

Articolo 88- Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° Gennaio 2021.
2. Per quanto non disposto dal regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.

Allegato 1

- elenco delle strade appartenenti alle diverse categorie

Allegato 2

- tariffe e coefficienti moltiplicatori
 - CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA
 - CAPO III - CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Allegato 3

- tariffe e coefficienti moltiplicatori
 - CAPO IV - OCCUPAZIONI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Allegato 4

- tariffe e coefficienti moltiplicatori
 - CAPO V – CANONE MERCATALE

ALLEGATO 1

CLASSIFICAZIONE TERRITORIO COMUNALE APPROVATO CON ATTO CONSILIARE N.12 DEL 15/02/2019 E ELENCO DELLE STRADE SPAZI ED ALTREE AREE PUBBLICHE CLASSIFICATE:

NELLA 1° CATEGORIA: CENTRO ABITATO.

NELLA 1° CATEGORIA: RESTANTE TERRITORIO.

ZONA "1": CENTRO ABITATO.

Via Alighieri
Via Amendola
Via Ariosto
Via Battisti
Via Bedollo fino ai civici 22 e 33 compresi
Via Berretta
Via Boiardo
Via Bonasio
Via Borghi
Via Bosatelli
Via Brecht
Via Carso
Via Cascina fino ai civici 7 e 24 compresi
Via Cavour
Via F.lli Cervi
Via Contarelli
Via Carso
Via Corradi
Via Cuscina
Via Da Correggio
Via Da Vinci
Via De Amicis
Via Cacciatori Della Magra
Via A. Della Palude
Via Don Sturzo
Via Ferretti fino ai civici 82 e 95 compresi
Via Foroni
Via Anna Frank
Via Fucik
Via Galilei
Via Garibaldi
Via Gobetti
Via Giovanardi
Via Gramsci
Via Guidotti

Via Isonzo
Via Lorca
Via Marconi

Via Matteotti
Via Mazzini
Via Melato
Via Monte Grappa
Via Morellini
Via Bianchini
Via Favrega
P.zza Orti di San Francesco
Via Moro
Via Neruda
Via Piave
P.zza Landini
Via Pozzi fino ai civici 68 e 85 compresi
Via Prampolini
Via Primo Maggio
Via Righetta fino ai civici 45 e 48 compresi
Via Righi
Via Rocca Falcona
Via Roma
Via Rossini
Via IV Novembre
Via San Martino
Via N. Sauro
Via Solferino
P.zza Soprani
Via Tasso
Via Terzi
Via Trentina
Via Trento
Via Trieste
Via XXV Aprile
Via Verdi
Via Vittorio Emanuele II
P.zza Veneto
Via XXVII Febbraio
Via Ponticelli fino al civico 3 compreso
Via San Genesio fino alla Corte Bruciata compresa
Via Motta fino al civico 1 compreso
Via Pellati fino ai civici 1 e 2 compresi
Via Naviglio dall'incrocio di Via Cuscina fino all'incrocio con Via Righetta
Via Berzella fino al civico 26 compreso

ZONA "2": RESTANTE TERRITORIO.

ALLEGATO 2

PERMANENTE	
TARIFFA STANDARD ZONA 1	30,00 €
TEMPORANEA	
TARIFFA STANDARD ZONA 1	0,60 €

TIPOLOGIA E SUPERFICI	GG	Coefficiente
CATEGORIA NORMALE OPACA		
1,00 mq		0,38
> 1,00 = 5,00 MQ		0,42
>5,01 MQ = 8,00 MQ		0,63
>8,01 MQ		0,84
CATEGORIA NORMALE LUMINOSA		
1,00 mq		0,76
> 1,00 = 5,00 MQ		0,84
>5,01 MQ = 8,00 MQ		1,05
>8,01 MQ		1,25
DIFFUSIONI VARIE		
VOLANTINAGGIO CN	1	3,45
SONORA CN	1	10,33
STRISCIONI 1,00 MQ CN	15	1,27
STRISCIONI > 1,00 = 5,00 MQ CN	15	1,39
STRISCIONI >5,01 MQ = 8,00 MQ CN	15	2,09
STRISCIONI >8,01 MQ CN	15	2,78
Pubbl.visiva effettuata per conto proprio o altrui all'esterno /interno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato mq.		0,56
Pubbl.visiva effettuata per conto proprio o altrui all'esterno /interno di veicoli, con i cosiddetti camion vela mq.		0,56
Pannelli luminosi fino a 1,00 MQ CN		1,11
Pannelli luminosi fino a 5,00 MQ CN		1,22
Pannelli luminosi >5,01 MQ = 8,00 MQ CN		1,82
Pannelli luminosi >8,01 MQ CN		2,43
Pannelli luminosi in proprio fino a 1,00 MQ CN		0,56
Pannelli luminosi in proprio fino a 5,00 MQ CN		0,61
Pannelli luminosi in proprio >5,01 MQ = 8,00 MQ CN		0,91
Pannelli luminosi in proprio >8,01 MQ CN		1,22
Proiezioni/diap. CN	1	3,45
Aeromobili	1	82,64
Palloni frenati	1	41,32
Locandine CN	30	1,9

CARTELLI TEMPORANEA**CARTELLI IN FORMA OPACA**

CARTELLI FINO A 1 CN	30	1,90
CARTELLI FINO A 5 CN	30	2,09
CARTELLI DA 5,01 A 8 CN	30	3,13
CARTELLI SUP 8 CN	30	4,17

CARTELLI FINO A 1 CN	60	3,79
CARTELLI FINO A 5 CN	60	4,17
CARTELLI DA 5,01 A 8 CN	60	6,25
CARTELLI SUP 8 CN	60	8,34

CARTELLI FINO A 51 CN	90	5,69
CARTELLI FINO A 5 CN	90	6,25
CARTELLI DA 5,01 A 8 CN	90	15,10
CARTELLI SUP 8 CN	90	20,15

CARTELLI IN FORMA LUMINOSA

CARTELLI FINO A 1 CN	30	3,79
CARTELLI FINO A 5 CN	30	4,17
CARTELLI DA 5,01 A 8 CN	30	5,21
CARTELLI SUP 8 CN	30	6,25
CARTELLI FINO A 1 CN	60	8,95
CARTELLI FINO A 5 CN	60	13,44
CARTELLI DA 5,01 A 8 CN	60	16,79
CARTELLI SUP 8 CN	60	20,15
CARTELLI FINO A 1 CN	90	11,37
CARTELLI FINO A 5 CN	90	12,50
CARTELLI DA 5,01 A 8 CN	90	15,63
CARTELLI SUP 8 CN	90	18,75

PUBBLICHE AFFISSIONI - TARIFFE STANDARD PER CIASCUN FOGLIO DI CM. 70x100 O FRAZIONI

TARIFFA GIORNALIERA STANDARD € 0,60

FINO A GIORNI O FRAZIONE	10	15	20	25	30
superfici inferiori a mq.1					
coefficiente	1,717	2,233	2,750	3,267	3,783
tariffa	€ 1,03	€ 1,34	€ 1,65	€ 1,96	€ 2,27
superfici superiori a mq.1					
coefficiente	2,150	2,800	3,450	4,083	4,733
tariffa	€ 1,29	€ 1,68	€ 2,07	€ 2,45	€ 2,84

MANIFESTI DI CM. 70x100 oppure 100x70	FOGLI	1
MANIFESTI DI CM. 100x140 oppure 140x100	FOGLI	2
MANIFESTI DI CM. 140x200 oppure 200x140	FOGLI	4
MANIFESTI DI M. 6x3	FOGLI	24

NB: PER OGNI COMMISSIONE INFERIORE A 50 FOGLI IL CANONE E' MAGGIORATO DEL 50%
PER I MANIFESTI COSTITUITI DA 8 FINO A 12 FOGLI IL CANONE E' MAGGIORATO DEL 50%
PER I MANIFESTI COSTITUITI DA PIU' DI 12 FOGLI IL CANONE E' MAGGIORATO DEL 100%

Per l'esecuzione del servizio di affissione richiesto per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 07,00, o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, con un minimo di Euro 30,00 per ciascuna commissione.

ALLEGATO 3

1. TARIFFA STANDARD ANNUALE:

Per le occupazioni permanenti di suolo e spazi pubblici, le tariffe annue per metro quadrato o lineare sono le seguenti:	TARIFFA ANNUA PER METRO QUADRATO O METRO LINEARE
1° categoria	30,00
2° categoria	19,50

2. TARIFFA STANDARD GIORNALIERA:

Per le occupazioni di suolo e spazi pubblici GIORNALIERE le misure tariffarie a giorno per metro quadrato o lineare sono le seguenti:

CATEGORIE	TARIFFA A GIORNO PER METRO QUADRATO O METRO LINEARE
1° categoria	0,60
2° categoria	0,39

TABELLA DEI COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE ECONOMICA PER LE SPECIFICHE ATTIVITÀ ESERCITATE DAI TITOLARI DELLE CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI.

TIPOLOGIA OCCUPAZIONE	DI	COEFFICIENTI TARIFFA ANNUALE	COEFFICIENTI TARIFFA GIORNALIER A zona 1	COEFFICIENTI TARIFFA GIORNALIER A zona 2
Occupazioni per attività dello spettacolo viaggiante		0,7	0,3	0,12
Cantieri edile		0,7	0,61	0,27
Parcheggi su suolo pubb.		0,7	2,64	1,23
Sottosuolo e linee aeree		0,7	0,5	0,23
Distese e tavoli sedie e attrezzature per la somministrazione di alimenti e bevande		0,7	0,61	0,27
Altre forme di occupazione diverse dalla precedenti (potature, traslochi, etc)		0,7	1,42	0,7
Occupazioni realizzate per finalità politiche, sindacali e assistenziali, limitatamente agli spazi utilizzati per la vendita o per la somministrazione		0,7	0,48	0,24

ALLEGATO 4

1. TARIFFA STANDARD ANNUALE:

Per le occupazioni permanenti di suolo e spazi pubblici per aree mercatali, le tariffe annue per metro quadrato o lineare sono le seguenti:

CATEGORIE	TARIFFA ANNUA PER METRO QUADRATO O METRO LINEARE
1° categoria	30,00
2° categoria	19,50

2. TARIFFA STANDARD GIORNALIERA:

Per le occupazioni di suolo e spazi pubblici, per aree mercatali GIORNALIERE le misure tariffarie a giorno per metro quadrato o lineare sono le seguenti:

CATEGORIE	TARIFFA A GIORNO PER METRO QUADRATO O METRO LINEARE
1° categoria	0,60
2° categoria	0,39

TABELLA DEI COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE ECONOMICA PER LE SPECIFICHE ATTIVITÀ ESERCITATE DAI TITOLARI DELLE CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	COEFFICIENTI TARIFFA ANNUALE	COEFFICIENTI TARIFFA GIORNALIERA
Ambulanti e produttori agricoli decennali mercato settimanale -non ridotto del 40%	0,37	0,37
Ambulanti e produttori agricoli spuntisti mercato settimanale - non ridotto del 40%	1.02	1.02
Ambulanti e produttori agricoli extra mercato settimanale e fiere	1,25	1.25
Hobbisti e privati cittadini in occasione di iniziative pubbliche di cambio/scambio/riciclo(es. mercati del riuso)	1,25	1,25